



FEDERAZIONE  
LAVORATORI  
FUNZIONE  
PUBBLICA  
VENETO  
AGENZIE FISCALI

Alla Direzione Regionale del Veneto  
c.a. dott. Pierluigi Merletti

e, p.c.

All' Area di Staff – Relazioni Sindacali

Al Settore Gestione Risorse – Ufficio Amministrazione del Personale

Oggetto: Orario corsi di formazione e orario di lavoro.

Gentile dottor Merletti, sa certamente quanto la CGIL abbia sempre considerato essenziale che il personale sia destinatario di una adeguata e costante formazione.

Infatti, ha sempre ritenuto che nei processi di riforma e modernizzazione dell' Agenzia, la formazione del personale svolga un ruolo primario nei processi di cambiamento diretti a conseguire una maggiore efficacia nelle sue attività.

E quanto la formazione sia una leva strategica per l'evoluzione professionale, per l'acquisizione e per la condivisione degli obiettivi prioritari del rinnovamento e che, di conseguenza, come l'accrescimento delle conoscenze vada assunto come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per sviluppare la capacità innovativa delle posizioni di responsabilità e per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.

La formazione rappresenta, perciò, condizione indispensabile, il presupposto per le scelte innovative nell'ottica del miglioramento dell' Agenzia e deve essere rivolta a valorizzare il patrimonio professionale dell' Agenzia, ad assicurare la continuità operativa migliorandone qualità ed efficienza, a sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

Questi concetti, ovvi ma allo stesso tempo profondi, non sono frutto di una nostra particolare elaborazione, ma sono enunciati all' articolo 63 del CCNL.

Proprio per questi motivi, perciò, appare quanto mai poco comprensibile come l' Agenzia delle Entrate abbia in varie occasioni interposto cavilli sulla considerazione degli orari dei corsi di formazione rispetto all' orario di lavoro del personale, con interpretazioni unilaterali e al limite del pretestuoso.

La CGIL (e non solo...) riteneva che il Parere A.Ra.N. AGF\_075 del 3- marzo scorso, avesse risolto definitivamente, ed inequivocabilmente, il rapporto tra orario di lavoro giornaliero e orario di formazione quando il secondo fosse più esteso del primo.

Prima di tale pronuncia, per altro da parte dell'unico soggetto autorizzato a dare interpretazioni sulle norme contrattuali, la valutazione dell'Agenzia era stata diversa e, a confermare tale punto di vista in contrasto con le previsioni del CCNL, la Direzione Centrale del Personale aveva emanato la nota prot. 183815/2011 che, di fatto, legittimava il mancato riconoscimento delle ore di lavoro prestate in eccesso rispetto a quelle di formazione.

Il parere dell'A.Ra.N. che riprende il comma 12 del citato articolo 63 conferma, invece, che: ***“in modo inequivocabile le ore in cui si attua l’iniziativa formativa, sono qualificate come “lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate”.***

Ancora una volta però, purtroppo, la D.C. del Personale, con la nota prot. 82924 del 27 maggio 2016, ha ritenuto di procedere in violazione a quanto ribadito dall'A.Ra.N., intendendo limitare solo ad alcune particolari fattispecie il riconoscimento del lavoro prestato oltre il proprio orario ma, a nostro parere, in modo strumentale ed autoreferenziale.

La CGIL, pertanto, chiede che con decorrenza immediata sia data attuazione all'indicazione dell'A.Ra.N, nonostante il parere arbitrario della D.C. Personale.

Diversamente, qualora non fosse data assicurazione al personale che ***“la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero sarà considerata come lavoro straordinario”***, tutti i discenti per cui ricorra tale situazione potranno abbandonare il corso non appena abbiano terminato il proprio orario e nel pieno rispetto del proprio profilo.

La CGIL dichiara che tutelerà in tutte le sedi i lavoratori cui venisse chiesta, in qualsiasi forma, giustificazione per il proprio comportamento mirato solo a tutelarsi contro gli abusi dell'Agenzia che pretende di non remunerare il lavoro prestato, anche chiamando in causa direttamente l'A.Ra.N. nei confronti dell'Agenzia.

Cordiali saluti.

Venezia, 10 giugno 2016

**Per la CGIL-FP Veneto**  
**Coordinamento delle Agenzie Fiscali**  
*Carmine RUOCO*